



Potenza, 29/05/2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
va@pec.mase.gov.it

p.c. All'Ufficio Compatibilità Ambientale
Dipartimento Ambiente e Energia
Regione Basilicata
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: [ID_VIP: 11354] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Forenza – Maschito", costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, da realizzarsi nel Comune di Forenza (PZ), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di Maschito (PZ) e Palazzo San Gervasio (PZ). Proponente: Forenza S.r.l. Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento. Osservazioni ARPAB

In relazione all'istanza di cui alla nota MASE n. 0080919 del 02/05/2024, registrata in pari data al protocollo agenziale n. 0007304/2024, presa visione della documentazione presentata a corredo dell'istanza, pubblicata sul sito web dedicato dell'Autorità competente si trasmettono le osservazioni agenziali a seguito dell'istruttoria condotta dai propri Uffici.

L'Ufficio **Suolo Rifiuti** e Siti Contaminati (prot. ARPAB 8729/2024) per quanto di competenza rappresenta quanto segue.

Il documento denominato "A.18 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" Febbraio 2024 non è pienamente conforme a quanto disciplinato all'art.24, comma 3 lettere b) del D.P.R. 120/2017 (ricognizione dei siti a rischio di potenziale inquinamento).

Per una migliore comprensione della proposta del "Piano di caratterizzazione" è opportuno corredare l'elaborato di una planimetria indicante i punti di indagini proposti, la profondità prevista per gli scavi, riferita alle specifiche di progetto, nonché il numero di campioni prelevati per ogni punto di indagine con la relativa profondità.

In merito alla matrice **acque**, l'Ufficio Acque- Controlli e monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (prot. ARPAB n. 8416/2024) esaminata la documentazione disponibile sul sito web ministeriale ,espone quanto di seguito riportato.

Per quanto concerne il Piano di Monitoraggio Ambientale:

- relativamente alle *acque superficiali*, si chiede di ricercare il parametro "Idrocarburi totali" e per i parametri normati di far riferimento al D. Lgs. n. 172/2015;

Unità Ufficio Pareri e Impatti Ambientali
Dirigente Responsabile dott. Achille Palma 0971.656223
Referenti: ing. Lydia Lamorgese 0971.656377 dott.ssa Maria Pia Vaccaro 0971.656213

- relativamente alle *acque sotterranee*, qualora nei piezometri realizzati dovesse essere rilevata la presenza di falda a profondità prossime a quelle delle strutture di fondazione, si chiede di ricercare il parametro “Idrocarburi totali (espressi come n-esano)” e per i parametri oggetto del monitoraggio si dovrà fare riferimento, ove presenti, alle CSC previste per le acque sotterranee dalla Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. n. 152/06;
- per entrambe le matrici dovranno essere utilizzate metodiche di analisi e campionamento nel loro stato di revisione più aggiornato.

Per le **attività di cantiere** si raccomanda di far riferimento alle seguenti prescrizioni:

- nei punti in cui è prevista la trivellazione orizzontale controllata (TOC) è opportuno che vengano utilizzati fluidi eco-compatibili certificati in modo da ridurre i potenziali impatti negativi sulla componente idrica;
- dovrà essere garantita la regolare manutenzione dei mezzi d’opera e nell’eventualità che si verificano rilasci accidentali di oli o carburanti dovuti a malfunzionamenti e/o guasti, nonché ad incidenti tra automezzi, si dovrà provvedere tempestivamente ad attuare le dovute procedure di emergenza secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), eliminando la sorgente primaria di contaminazione;
- devono essere garantiti il regolare funzionamento e l’integrità del sistema di canalizzazione e regimentazione delle acque meteoriche per il loro corretto deflusso nelle aree di lavoro;
- l’impresa dovrà gestire ed ottimizzare l’impiego della risorsa idrica, riducendo al minimo l’approvvigionamento e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere;
- tutti i manufatti (Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell’ambito dell’intervento, ivi comprese eventuali strutture mobili, devono essere posti su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni eventuale forma di riversamento di inquinanti sul terreno;
- fatte salve specifiche e imprescindibili esigenze, non deve essere effettuato il lavaggio delle betoniere/autobetoniere nel sito di progetto;
- gli eventuali sottoprodotti originati durante le fasi di esecuzione dell’opera (ad esempio: acque di lavorazione con additivi, idrocarburi ed oli, acque di lavaggio delle ruote dei mezzi), dovranno essere trattati secondo la normativa vigente.

Per quanto concerne l’inquinamento acustico ed elettromagnetico, l’Ufficio competente (prot. ARPAB n. 8872/2024) osserva quanto di seguito.

Nel merito del procedimento, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) della legge 132/2016 e dell’art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, l’ARPAB fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all’autorità competente attraverso la redazione dell’istruttoria tecnica relativa al “Documento Previsionale d’Impatto Acustico”, alla “Relazione di Impatto Elettromagnetico”, al “Progetto di Monitoraggio Ambientale” e attraverso la redazione del contributo relativo all’attività di monitoraggio ambientale e alla formulazione delle condizioni ambientali per il provvedimento. In ogni caso, si specifica che, in virtù delle competenze attribuite dalla legge, spetta alle amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento, l’espressione definitiva dell’assenso o dissenso in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. d) della legge 447/1995, e in materia di inquinamento elettromagnetico, ai sensi degli art. 8 e art. 14 dalla legge 36/2001.

Preso atto della documentazione pubblicata sul sito dell’autorità competente, si segnala che:

- È presente, ma incompleta, la documentazione di valutazione previsionale d’impatto acustico. Il documento è redatto da tecnico competente in acustica (iscrizione ENTECA n. 2410).

Per la fase di esercizio: Il quadro normativo di riferimento è aggiornato e completo. È definita l'estensione dell'area vasta. È riportata la caratterizzazione dell'area vasta secondo le classi acustiche del territorio. Ai fini della valutazione del livello residuo e dell'impatto cumulato, è incompleta la ricognizione tecnico amministrativa per verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (si segnala che il portale RSDI, dal quale il TCA ha attinto le informazioni, non è aggiornato). Il censimento dei ricettori presenti nell'area vasta è stato eseguito (si segnala che il ricettore R25, sebbene attualmente non adibito ad abitazione, deve essere oggetto di valutazione in ragione della sua classificazione catastale). Il censimento e la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto sono incompleti (non sono censite le sorgenti riconducibili alle opere di rete e mancano le schede delle specifiche tecniche con la caratterizzazione acustica degli aerogeneratori). Nel merito dell'elaborazione della misura di caratterizzazione del clima acustico, dall'allegato 1 al documento non emerge, sebbene dichiarata dal TCA, l'applicazione conforme della metodica dell'allegato 2 del DM 1/6/2022. Inoltre, la caratterizzazione del clima acustico è incompleta poiché la stima del livello di pressione sonora è eseguita solamente nell'intervallo di variabilità della velocità del vento al suolo tra 0 e 5 m/s, senza estenderla alle velocità del vento corrispondenti all'intero campo di operatività degli aerogeneratori che hanno una velocità di cut-off pari a 20 m/s. Questa limitazione, in particolare, non consente la stima dell'impatto nella condizione che massimizza l'immissione assoluta. Il modello di calcolo è incompleto: gli scenari acustici sono stati definiti esclusivamente con riferimento alle emissioni sonore degli aerogeneratori in progetto, senza tenere conto della variabilità del livello residuo, anche in considerazione del contributo delle altre sorgenti che concorrono a determinarlo (manca il censimento e la caratterizzazione acustica dei minieolici e degli aerogeneratori in esercizio ovvero autorizzati e non ancora realizzati). Il TCA ha valutato i seguenti scenari emissivi del progetto: quello corrispondente al raggiungimento della massima potenza sonora del progetto che si realizza con velocità del vento all'hub pari a 9 m/s e al suolo pari a 5 m/s; quello corrispondente alla condizione più frequente che si realizza con velocità del vento all'hub pari a 7,1 m/s e al suolo pari a 3,9 m/s; quello al quale il TCA associa la condizione che massimizza l'immissione differenziale che ritiene si realizzi nel periodo notturno, al superamento del valore di soglia per l'applicabilità della verifica, con velocità del vento all'hub pari a 6 m/s e al suolo pari a 3,3 m/s. In definitiva, la stima previsionale dell'impatto acustico del progetto in concorso con il clima acustico esistente e le altre sorgenti sonore selettivamente identificabili (eolici in esercizio e in autorizzazione) non è sviluppata conformemente alla norma UNI 11143. I risultati della valutazione, per tutte le motivazioni espresse, non possono essere considerati utili per la verifica del rispetto dei valori limite di legge. Manca la proposizione delle misure di mitigazione.

Per la fase di cantiere: i risultati dell'analisi previsionale indicano il rispetto del valore limite di immissione assoluto per tutte le lavorazioni e il superamento del valore limite di immissione differenziale per la lavorazione di posa dei cavidotti. In relazione al possibile superamento del valore limite di immissione differenziale presso alcuni ricettori, manca la proposizione delle misure di mitigazione, mentre è considerata la possibilità di richiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite per attività temporanea ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. h) della legge 447/1995.

- È presente, ma incompleta, la relazione specialistica d'impatto elettromagnetico. C'è il quadro normativo di riferimento. Manca la ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, per la valutazione dell'impatto cumulato. La descrizione del progetto è sommaria e incompleta. Manca il censimento delle aree aperte alla popolazione e dei ricettori sensibili con le relative pertinenze presenti nell'area vasta. È incompleto il censimento e la caratterizzazione elettromagnetica delle sorgenti riconducibili al progetto. È

incompleto il calcolo delle distanze di prima approssimazione e delle fasce di rispetto (solo per le linee elettriche). Manca la valutazione degli effetti, anche quello cumulativo, presso le aree aperte alla popolazione, i ricettori sensibili e le relative pertinenze che siano a ridosso ovvero interferiti dalle fasce di rispetto. Manca una rappresentazione su base cartografica in scala adeguata.

- È presente, ma incompleto, il progetto di monitoraggio ambientale.

Considerate le motivazioni espresse, per completare l'istruttoria tecnica sull'impatto acustico ed elettromagnetico del progetto e per esprimere il parere di competenza, è necessario che la documentazione sia integrata facendo riferimento alle specifiche di seguito dettagliate. Le indicazioni seguenti hanno la finalità di consentire la redazione ovvero di permettere l'integrazione della documentazione in conformità alle previsioni di legge e alle norme tecniche di settore.

Tematica inquinamento acustico

La documentazione di valutazione previsionale d'impatto acustico è prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 e deve essere redatta da tecnico competente in acustica, come disposto all'art. 2 commi 6 e 7 della legge medesima.

La valutazione, per la fase di esercizio, in base alla normativa vigente in materia, occorre contenga:

- A.1. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- A.2. Definizione dell'area vasta di esercizio, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti del progetto. Il perimetro dell'area vasta deve essere ricavato dall'involuppo delle aree di influenza degli aerogeneratori secondo la definizione di aerogeneratore potenzialmente impattante di cui all'art. 2 del DM 1/6/2022 e individuando le fasce di influenza delle altre sorgenti di emissione sonora relative alle opere di rete (stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica del distributore).
- A.3. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'eventuale atto amministrativo di riferimento.
- A.4. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento e caratterizzazione acustica, ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- A.5. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.6. Censimento e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto (aerogeneratori e opere di rete) e delle altre sorgenti sonore selettivamente identificabili. Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni sonore (aerogeneratori, stazioni utente di trasformazione, stazioni di collegamento alla RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata attraverso i valori del livello di emissione sonora.
- A.7. Caratterizzazione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore residuo per classi di vento, in prossimità di ricettori isolati ovvero gruppi omogenei. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e al DM 1/6/2022 che nell'allegato 2 illustra una procedura per la misura del livello residuo al variare delle velocità del vento. Al riguardo, si segnala che, i punti di misura devono essere scelti in facciata ai ricettori ovvero nelle immediate

vicinanze ma comunque negli spazi di pertinenza, tenendo in considerazione la direzione prevalente dei venti. La scelta delle postazioni di misura deve tener conto anche della presenza di altri aerogeneratori in esercizio al fine di escludere dalla misura il loro contributo immissivo.

- A.8. Costruzione di un modello di calcolo per la stima previsionale dell'impatto acustico. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. Per considerare l'effetto cumulativo, nel modello di calcolo devono essere implementati gli aerogeneratori in progetto, quelli riconducibili ad altri progetti già in esercizio ovvero autorizzati e in corso di realizzazione o non ancora realizzati. Ai fini del calcolo del livello di immissione assoluta e differenziale, tutti gli aerogeneratori concorrono alla definizione del livello ambientale, mentre quelli riconducibili ad altri progetti concorrono alla definizione del livello residuo, insieme al livello misurato nel rilievo del clima acustico. Il modello di calcolo deve consentire la stima dell'impatto acustico relativamente a tre scenari emissivi di riferimento: massima immissione assoluta, massima immissione differenziale, condizione di vento prevalente.
- A.9. Stima, in corrispondenza dei punti di verifica dell'area vasta, dell'immissione specifica delle sorgenti sonore concorrenti al livello residuo e dell'immissione specifica delle sorgenti sonore dell'impianto (contributo immissivo del progetto), relativamente ai tre scenari emissivi di riferimento.
- A.10. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle opere di rete, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione, nelle condizioni dei tre scenari emissivi, deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto (clima acustico e aerogeneratori di altri progetti) e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli aerogeneratori e delle altre sorgenti sonore dell'impianto in progetto.
- A.11. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, nel periodo diurno e notturno.
- A.12. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini del rilascio del nulla osta, ex art. 8 comma 6 della legge 447/1995, da parte dell'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.13. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta e delle opere in progetto comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti A.2, A.5, A.6, A.7, A.12).

Il documento, per la fase di cantiere (attività temporanea), in base alla normativa vigente in materia, occorre contenga:

- A.14. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- A.15. Definizione dell'area vasta di cantiere, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti della realizzazione del progetto. L'estensione dell'area vasta deve essere definita avendo individuato tutte le opere in progetto (aerogeneratori e opere di rete) le aree operative di cantiere e gli scenari emissivi delle fasi lavorative.
- A.16. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.
- A.17. Ricognizione finalizzata a verificare se nell'area vasta siano presenti altri impianti di produttivi, infrastrutture di trasporto e altre sorgenti selettivamente identificabili.

- A.18. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle aree di cantiere). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.19. Censimento e caratterizzazione acustica degli scenari emissivi delle fasi lavorative indicando per ciascuno le sorgenti sonore (attrezzature e macchinari). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le sorgenti sonore di ciascuno scenario emissivo e il valore del livello di emissione sonora. Ciascuno scenario emissivo deve essere caratterizzato attraverso il valore del livello di emissione sonora complessivo.
- A.20. Caratterizzazione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore ambientale del contesto esistente. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e pianificate sulla base dell'analisi del contesto e del censimento di tutte le sorgenti sonore esistenti nel territorio, ai sensi di quanto disposto al punto 1 dell'allegato B al DM 16/3/1998.
- A.21. Stima del contributo immissivo degli scenari emissivi. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione presso i punti di verifica dell'area vasta.
- A.22. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle aree di cantiere, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto esistente e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli scenari emissivi. Per valutare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, deve essere considerato anche il contributo offerto dalle sorgenti sonore riconducibili ad altri impianti esistenti, a progetti in corso realizzazione, a progetti autorizzati e non ancora realizzati, a progetti in corso di autorizzazione la cui data di avvio del procedimento sia anteriore rispetto a quello oggetto di valutazione.
- A.23. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991 nel periodo diurno e notturno, salvo che non si dichiari l'orario di lavoro esclusivamente nel periodo diurno. Trattandosi di valutazione previsionale, si assuma un approccio cautelativo eseguendo la verifica del criterio differenziale in facciata ai ricettori, avendo poi la possibilità di ricorrere all'istituto delle deroghe acustiche.
- A.24. Indicazione che si provvederà a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea, eventualmente anche in deroga al rispetto dei valori limite di legge, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.25. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini della richiesta di autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.26. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta, delle opere in progetto e delle aree di cantiere comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti A.14, A.16, A.17, A.18, A.24).

Prescrizioni per il monitoraggio da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

- A.27. Nel Progetto di Monitoraggio Ambientale, oltre le generalità di cui alle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA” di MATTM e MIBACT, con riferimento alla tematica rumore, tenendo in considerazione le indicazioni dei punti successivi, devono essere sviluppati i seguenti argomenti: Aree da monitorare con scelta dei ricettori a esito delle valutazioni previsionali; Metodiche di rilevamento in conformità alle previsioni del DM 16/3/1998 (per l’ante e il corso d’opera) e del DM 1/6/2022 (per l’ante e il post operam) e dei relativi allegati; Articolazione temporale del monitoraggio; Restituzione e articolazione dei dati rilevati; Azioni di risposta alle evidenze del monitoraggio.
- A.28. Per la fase di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, si dovranno eseguire campagne di rilievo fonometriche periodiche in corrispondenza dei ricettori prossimi al fronte di avanzamento dei lavori, per i quali abbia stimato il maggior impatto acustico. L'esecuzione di ciascuna campagna di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo, e la relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.
- A.29. Per la fase di esercizio, dovrà essere comunicata, all'autorità competente per il procedimento, al comune e all'ARPAB, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio che, utilizzando i dati anemometrici degli anni precedenti, dovrà essere individuata nel periodo di massima esposizione e in quello nel quale si realizzano velocità del vento ai ricettori prossime a quelle di soglia per l'esecuzione di misure fonometriche. Nel periodo di esposizione alla condizione di vento prossima al valore di soglia ed entro il termine del primo anno di esercizio, dovrà essere eseguita una campagna di rilievo fonometrico in corrispondenza dei ricettori, in conformità al DM 01/06/2022. La campagna di rilievo fonometrico dovrà essere ripetuta in caso di esposti e di modifiche impiantistiche ovvero interventi di manutenzione straordinaria. L'esecuzione di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente per il procedimento e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo. La relazione, contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo, dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale, all'autorità competente per il procedimento, entro trenta giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.

Tematica inquinamento elettromagnetico

La documentazione specialistica d’impatto elettromagnetico è prevista ai sensi della legge 36/2001 e va redatta da tecnico abilitato; in base alla normativa vigente in materia, occorre contenga:

- E.1. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- E.2. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- E.3. Descrizione del progetto con l’indicazione puntuale di tutte le opere previste, fino al collegamento alla RTN (aerogeneratori cavidotti ed elettrodotti, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica di distribuzione).
- E.4. Censimento di tutti i ricettori e delle relative aree di pertinenza interessati dalle opere di rete e dagli attraversamenti (elettrodotti e cavidotti). Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una

- rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata. L'eventuale assenza di ricettori e aree di pertinenza interferiti deve essere dichiarata. Relativamente ai luoghi interessati dagli attraversamenti dell'elettrodotto, ricettori e alle aree pertinenziali, si deve fare riferimento alle definizioni riportate nel DM 7/12/2016 di "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili"
- E.5. Censimento e caratterizzazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici riconducibili al progetto (aerogeneratori e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni (aerogeneratori, linee elettriche, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazioni elettriche di collegamento alla RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata (se puntuale anche attraverso le coordinate) e caratterizzata attraverso dati geometrici rilevanti e valori emissivi.
- E.6. Valutazione degli effetti e calcolo delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto delle opere di rete (aerogeneratori, linee elettriche, cabina di consegna), dei collegamenti (eventuale cavidotto ed elettrodotto), della stazione utente fino alla stazione elettrica di collegamento alla RTN.
- E.7. Valutazione dell'effetto cumulativo con eventuali altri progetti in corso di autorizzazione ovvero autorizzati e realizzati o non ancora realizzati e valutazioni puntuali in prossimità dei ricettori e delle relative pertinenze, che tengano conto della destinazione d'uso e delle distanze con le opere riconducibili ai vari progetti.
- E.8. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione delle opere in progetto e di quelle riconducibili agli altri impianti che generano l'effetto cumulo, con l'identificazione di tutti i ricettori e le relative aree di pertinenza, con la rappresentazione delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto.

Prescrizioni per il monitoraggio/controllo da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

- E.9. Per la fase di esercizio, dovrà eseguire misure del campo elettrico e magnetico in fase di post attivazione entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto. Le misure andranno eseguite nelle vicinanze delle sorgenti emissive di CEM ed in prossimità dei ricettori sensibili e ove è prevista la permanenza degli individui, nelle condizioni di maggiore illuminazione.
- E.10. Dovrà ripetere il monitoraggio ove intervengano modifiche impiantistiche ovvero con cadenza quadriennale o ancora in caso di esposti, allo scopo di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- E.11. Dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio.
- E.12. Dovrà trasmettere gli esiti delle misurazioni all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

Questo contributo specialistico, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore e della Legge 36/2001 per la tematica campi elettromagnetici, tiene conto delle condizioni al contorno descritte nei documenti presenti sul link dell'Autorità Competente e delle dichiarazioni del proponente.

Per quanto attiene alle tematiche ecosistemi **terrestri, biodiversità e uso del suolo**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 8874/2024) condivide i contenuti del Piano di Monitoraggio relativi alla componente Biodiversità. Si chiedono tuttavia la predisposizione di un registro di segnalazione di animali folgorati, feriti o

trovati morti, con comunicazione mensile da trasmettere a questa Agenzia, segnalando ove possibile la causa.

F.to Il Direttore Tecnico Scientifico
dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente